

# *Comune di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

### Regolamento per la disciplina del requisito della regolarità tributaria locale

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali o comunali recate dall'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie di cui il Comune è soggetto attivo di imposta.
3. Nel caso di affidamento della gestione dei tributi locali a soggetti terzi, il soggetto affidatario, che è la società Corridonia servizi s.r.l. unipersonale, società totalmente partecipata e controllata dal comune di Corridonia in regime di in-house providing, coopererà con i competenti uffici e servizi comunali per consentire la corretta attuazione del presente regolamento.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Le misure di contrasto all'evasione dei tributi locali, di cui ai successivi articoli, si applicano a coloro per i quali l'ufficio tributi del Comune attesti la situazione di irregolarità tributaria. Qualora i tributi locali siano gestiti da soggetto diverso dal Comune tale attestazione compete allo stesso affidatario della gestione, il quale è tenuto a fornire la necessaria collaborazione al Comune ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
2. L'irregolarità tributaria si verifica ogni qualvolta il contribuente, in relazione alle entrate di cui al precedente articolo 1, abbia un debito derivante da omissione o infedeltà dichiarativa o da omissione, anche parziale, di versamento, per il quale l'ufficio tributi del Comune o il soggetto affidatario abbia già emesso apposito avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle specifiche leggi di imposta.
3. Qualora l'atto di accertamento sia stato oggetto di sospensione amministrativa o giurisdizionale o sia stato oggetto di apposito piano di rateizzazione regolarmente onorato, non si applicano le misure di contrasto all'evasione di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 3 - Misure di contrasto all'evasione**

1. Ai soggetti che producono istanza, segnalazione, comunicazione o qualsiasi altro tipo di documento, al Comune di Corridonia per esercitare attività commerciali o produttive, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. Nel caso in cui la situazione di irregolarità tributaria sia successiva al provvedimento autorizzativo o a qualsiasi documento abilitativo, l'ufficio comunale competente comunica l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di trenta giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio comunale competente provvede a comunicare al titolare il provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, o comunque sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora il destinatario non regolarizzi la propria posizione tributaria entro il predetto termine di novanta giorni dal ricevimento, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
3. I contribuenti in situazione di irregolarità tributaria possono procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria ottemperando alle obbligazioni tributarie nelle forme previste dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali di disciplina delle entrate tributarie e dello specifico tributo.

#### **Art. 4 – Modalità di verifica**

1. L'ufficio tributi del Comune od il soggetto affidatario svolge la funzione di ufficio di riferimento per l'attestazione di irregolarità tributaria anche per gli eventuali tributi affidati in gestione a soggetti terzi, attivando con questi ultimi i necessari protocolli di comunicazione delle informazioni utili.

2. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'ufficio tributi del Comune o dal soggetto affidatario sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa verifica dall'apposito applicativo web dell'Agenzia delle entrate - riscossione.

3. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività di impresa.

4. Nel caso di attività svolta da persona giuridica, la verifica di regolarità tributaria è effettuata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica.

5. Qualora l'ufficio tributi del Comune o il soggetto affidatario, a seguito delle richieste di cui all'art. 5, comma 1 o in base agli elenchi di cui all'art. 6, comma 1, rilevi violazioni delle norme tributarie non ancora formalmente accertate, procede all'avvio dell'attività di accertamento ed una volta concluso il procedimento con l'emissione dell'atto di accertamento, attesta l'irregolarità tributaria e la trasmette all'ufficio preposto.

#### **Art. 5 - Procedure di verifica per le nuove attività**

1. Prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi del Comune o al soggetto affidatario l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Qualora, a seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'ufficio tributi del Comune o il soggetto affidatario rilevi una situazione di irregolarità tributaria in capo all'istante, attesta l'irregolarità tributaria e la trasmette all'ufficio preposto.

3. Le attività di verifica sulla regolarità tributaria si devono concludere con la trasmissione dell'attestazione all'ufficio preposto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, decorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria. L'ufficio tributi del Comune o il soggetto affidatario può comunicare all'ufficio preposto, entro il termine predetto, di aver avviato l'attività di accertamento. In tal caso il termine di conclusione del procedimento di verifica si intende sospeso per un tempo massimo di quindici giorni.

4. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria, comunica all'istante il diniego all'emissione del titolo ed invita a regolarizzare la propria posizione tributaria ai sensi del precedente art. 3, comma 3.

#### **Art. 6 - Procedure di verifica per le attività già autorizzate**

1. Gli uffici preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, predispongono appositi elenchi dei soggetti su cui effettuare le verifiche di regolarità tributaria e li trasmettono, con cadenza trimestrale, all'ufficio tributi del Comune o al soggetto affidatario.

2. L'ufficio tributi del Comune o il soggetto affidatario procede ad effettuare le verifiche sulla regolarità tributaria delle posizioni trasmesse e ne comunica gli esiti all'ufficio preposto. Le suddette verifiche vengono completate, di norma, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione.

3. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria, avvia il procedimento di cui al precedente art. 3, comma 2.

#### **Art. 7 – Norme transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli elenchi di cui all'art. 6, comma 1 sono trasmessi dagli uffici preposti all'ufficio tributi del Comune o al soggetto affidatario, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.